



Codice documento: 2012-20

Chivasso, 12 Luglio 2012

Interrogazione con risposta scritta

interrogazione sulle modalità di composizione della Commissione Igienico Edilizia

al Presidente del Consiglio

Premesso

Che il Regolamento Edilizio Comunale, pubblicato sul sito informatico del Comune, stabilisce all'art. 2, comma 2, che la Commissione Edilizia è composta, oltre che dal Dirigente Area Edilizia e Territorio, "da 8 componenti eletti dal Consiglio Comunale, di cui due nominati dalla minoranza".

Considerato

Che l'attribuzione di due membri alla minoranza consiliare sottintende presumibilmente l'assegnazione degli altri sei alla maggioranza.

Che tale spartizione o "lottizzazione", appare in contrasto con il carattere di "organismo tecnico" e non politico della Commissione Edilizia (l'espressione "organismo tecnico consultivo" si trova nel Regolamento Edilizio Comunale, art. 2, comma 1).

Che la natura di organismo tecnico e non politico della Commissione appare anche chiaramente indicato nell'art. 2 comma 3, dove si legge che i suoi membri devono avere "competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli".

Che nella Legge Regionale 19 / 1999, che disciplina la formazione del Regolamento Edilizio e della Commissione Edilizia, non c'è alcun accenno all'assegnazione di una parte dei membri della Commissione alla minoranza, limitandosi detta legge, all'art. 4 comma 3, alla seguente disposizione: "3. La commissione edilizia e' formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti nominati dal competente organo comunale".

Che la Legge regionale 19 / 1999 all'art. 3, comma 3 stabilisce che la deliberazione con cui il Consiglio comunale approva il regolamento edilizio "deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione".

Che nel "Regolamento tipo regionale" della commissione edilizia, pubblicato sul sito della Regione Piemonte, non compare alcun accenno alla spartizione tra maggioranza e minoranza, limitandosi anch'esso a stabilire: "La commissione edilizia e' formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti nominati dal competente organo comunale".

Che la Legge Regionale 19 / 2009, all'art. 3 comma 2, stabilisce che "Il regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può discostarsi da quelli del regolamento tipo"

Che tra questi argomenti, riguardo quale è consentito di discostarsi dal Regolamento tipo regionale, non compare affatto l'attribuzione alla minoranza di una parte di una parte dei membri della Commissione

Interroga

Il sottoscritto consigliere comunale chiede all'Amministrazione comunale se non ritenga opportuno abolire la locuzione "di cui due nominati dalla minoranza" dall'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Con osservanza.

Primo firmatario: Marco MAROCCO